

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

Il giudice dr. Massimo Pagliarini

nel procedimento ex art. 28 Stat. lav. n. 39939 del Ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2015, vertente

T R A

**F.I.A.L.S. - Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità**, in persona del segretario provinciale pro-tempore Andrea Deiana

(avv.ti Antonino Peraino e Giorgia Gallinelli)

ricorrente

E

**REGIONE LAZIO**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale

(avv. Adelmo Bianchi)

convenuta

N O N C H E '

**COMMISSARIO AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI  
OBIETTIVI DI RISANAMENTO FINANZIARIO PREEVISTI NEL  
PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI REGIONALI NEL SETTORE  
SANITARIO**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

convenuti contumaci

ha pronunciato fuori udienza il seguente

**DECRETO**

La FIALS è un'organizzazione sindacale rappresentativa dei lavoratori della sanità pubblica e privata, con articolazioni su tutto il territorio nazionale e firmataria del Ccnl del comparto della sanità pubblica.

Alla fine di luglio del 2015 essa ha ricevuto dalla Regione Lazio una comunicazione contenente il testo di un accordo relativo al lavoro precario e ai cd. contratti atipici del personale del servizio sanitario regionale e con la richiesta di formulazione di un parere. Tutto ciò, in vista del successivo incontro fissato per il 29 luglio.



Trasmesse le osservazioni, l'incontro originariamente fissato è stato rinviato dalla Regione, la quale ha comunicato alla Fials che avrebbe riconvocato la riunione alla prima data utile.

In data 28.10.2015 la Regione Lazio ha nuovamente convocato alcune sigle sindacali, ma non la Fials, per il giorno 30.10.2015, per discutere sul decreto per la stabilizzazione dei precari a tempo determinato e sottoponendo alle stesse sigle un nuovo testo in vista di un accordo in merito alla questione relativa ai contratti atipici.

Non essendo stata convocata per la riunione del 30.10.2015 ed essendo rimasta esclusa dall'esame congiunto e dalla consultazione, la Fials ha denunciato come antisindacale il comportamento tenuto dalla Regione Lazio.

Quest'ultima si è costituita in giudizio, contestando per più motivi la fondatezza della domanda.

Il comportamento tenuto nella specie dalla Regione Lazio, e denunciato dalla Fials, è effettivamente antisindacale.

E' pacifico che la Fials sia stata convocata per l'incontro del 29.7.2015 per discutere sul tema dei contratti atipici nel settore della sanità, in relazione al quale essa è stata invitata congiuntamente alle altre sigle sindacali ad esprimere un parere sulla bozza di un accordo sul medesimo tema. E' altresì pacifico che detto incontro non si sia più tenuto e che sia stato rinviato ad altra data.

Ebbene, detta altra data non coinciderebbe, secondo la Regione Lazio, con quella del 30.10.2015, e cioè con il nuovo incontro (al quale la Fials non è stata convocata) che avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente l'emissione del decreto per la stabilizzazione dei precari a tempo determinato e non anche l'altra questione concernente i cd. contratti atipici.

E' tuttavia sufficiente leggere la convocazione per l'incontro del 30.10.2015 (non inviata come detto alla Fials) per rendersi conto che con essa la Regione Lazio, relativamente al problema dei contratti atipici, ha sottoposto alle sigle sindacali convocate un testo *“su cui se sarete disponibili si può siglare un accordo in merito”*.

E' pertanto indubbio che la comunicazione/convocazione per il 30.10.2015 aveva ad oggetto anche la problematica concernente i cd. contratti atipici, e cioè



la medesima problematica sulla quale la Fials era stata in origine coinvolta dalla Regione (con la convocazione per l'incontro del 29.7.2015, poi non tenuto e rinviato) e successivamente esclusa senza ragione.

Né può ritenersi, come sostiene la Regione Lazio, che comunque la Fials sarebbe stata ugualmente convocata per altro incontro sulla medesima problematica tenutosi il 9.12.2015.

Come dimostrato con la produzione documentale in udienza, detto ultimo incontro ha infatti avuto ad oggetto questione del tutto diversa (integrazione dell'Ospedale G. Eastman nell'Azienda Policlinico Umberto I).

Accertato ciò, è indubbia la antisindacalità del comportamento tenuto nella specie dalla Regione Lazio nei confronti della Fials, consistito nel non aver coinvolto detta sigla sindacale in una tappa del processo di informazione/consultazione/esame congiunto concernente la tematica dei lavoratori atipici.

L'omessa convocazione della Fials per l'incontro del 30.10.2015 ha infatti escluso quest'ultima sia dall'informazione fornita in detta occasione alle altre sigle sindacali sia dalla consegna della bozza di accordo che era stata predisposta dalla Regione tenendo conto dei pareri che erano stati richiesti alle OO.SS, tra le quali proprio la Fials, nel precedente mese di luglio.

Si tratta, pertanto, di un comportamento che lede gli interessi collettivi di cui è portatrice la Fials, rispetto al quale, peraltro, è del tutto irrilevante dimostrare uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come al contrario l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale (per tutte, Cass. 17.6.2014, n. 13726).

Infine, il solo esaurirsi della singola azione lesiva della Regione Lazio non può precludere la dichiarazione giudiziale di antisindacalità del comportamento denunciato, dal momento che quest'ultimo è idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, soprattutto per la situazione di incertezza che esso ha determinato,



suscettibile di produrre in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

In base a quanto detto, pertanto, va dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dalla Regione Lazio e consistito nell'omessa convocazione della Fials all'incontro del 30.10.2015.

Va altresì ordinata, a cura della Regione convenuta, l'affissione di copia del presente provvedimento nelle bacheche presenti negli uffici della Regione stessa.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza.

Tra le altre parti (le due altre convenute sono rimaste contumaci) le spese vanno compensate.

P . Q . M .

visto l'art. 28 Stat. Lav.

**DICHIARA** l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla REGIONE LAZIO consistito nell'aver omesso di convocare la FIALS per l'incontro del 30.10.2015;

**DISPONE**, a cura della Regione convenuta, l'affissione di copia del presente provvedimento nelle bacheche della Regione stessa;

**CONDANNA** la Regione Lazio a rimborsare in favore dei procuratori antistatari della Fials le spese del presente procedimento che si liquidano in € 1.500,00, oltre Iva e Cpa;

**COMPENSA** tra le altre parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Roma, 29.12.2015.

Il giudice  
Massimo Pagliarini

